

*Cass. civ., sez. III, sentenza 19 luglio 2012 n. 12464 (Pres. Segreto, rel. Lanzillo)*

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino i criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro "vocazione nazionale" - in quanto le statisticamente maggiormente testate - le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (Conferma: Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2011 n. 14402 (Pres. Preden, rel. Scarano); Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408 (Pres. Preden, rel. Amatucci); Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012 n. 2228 (Pres. Trifone, rel. Scarano). Secondo Cass. civ. 12408/2012, la mancata applicazione delle tabelle di Milano integra violazione di Legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo Cass. civ. 14402/2011, integra invece un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.)